



3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI
Assicurare lo Sport o assicurare lo Sportivo?
Napoli, 24 Novembre 2007

L'Assicurazione sportiva e la situazione della SPORTASS.
Relatore dott. Sergio Melai

L'invito a relazionare nell'odierno convegno e la programmazione prevista dall'UNASCI, sono stati formulati in una data nella quale la SPORTASS era esistente e nella quale ricoprivo la carica di Presidente, con nomina del Ministro delle Politiche Giovanili ed Attività sportive su proposta del CONI.

Con Decreto Legge 1° ottobre 2007 n° 159 (G.U. n° 229 del 2.10.2007) l'ente pubblico CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS) riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934 n° 2047, è stato soppresso.

Le funzioni svolte da Sportass sono state assorbite dall'INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale e dall'INAIL per quanto attinente al ramo assicurativo; inoltre tutte le convenzioni assicurative in essere con la Sportass sono state risolte di diritto con data 31 dicembre 2007.

Dal 1° gennaio 2008 tutte le Federazioni e gli Enti già assicurati con Sportass dovranno provvedere ad assicurare i propri tesserati presso una Assicurazione privata, stante l'obbligo di legge di provvedere all'assicurazione antinfortunistica per tutti coloro che praticano attività sportiva.

Vi ricordo che la Sportass è stata commissariata dal Ministro competente nel periodo 25.06.2002 – 11.07.2006 per oltre 4 anni; dal 12.07.2006 è stata amministrata dal Consiglio di Amministrazione da me presieduto, dopo che la Sportass, in accordo con il Ministero, aveva ottenuto dall'ICS un mutuo di 30 milioni di euro garantito dal CONI e destinato a fornire alla Sportass la necessaria liquidità per dare attuazione al piano industriale di risanamento approvato dal medesimo Ministero.

Sulla base delle verifiche e delle analisi da noi operate nei 12 mesi di gestione e sulla obiettiva impossibilità di poter provvedere alla riduzione delle perdite (68 milioni di euro al 30.06.2007), il Governo ed in particolare il Ministro On.le Melandri ed il Sottosegretario On.le Lolli hanno determinato il processo di soppressione di SPORTASS con la confluenza delle funzioni all'INPS e all'INAIL, garantendo con questa decisione il pagamento di tutti i debiti.

In conclusione il D.L. n° 159/2007 ha affidato all'INPS il pagamento dei diritti maturati per:

- Fondo di previdenza degli sportivi (pensioni)
- Fondo medagliati olimpici (atleti al 45° anno di età)
- Fondo Club Olimpico (atleti della P.O. del CONI)
- T.F.R. della FIGC (n° 6 tecnici del calcio)

Inoltre attraverso l'INAIL sono garantiti il pagamento di tutti i sinistri maturati e maturandi al 31.12.2007 relativi ai tesserati delle FSN assicurate, degli atleti/e dei Giochi Gioventù e Campionati Studenteschi e dei Dirigenti O.T. assicurati dal CONI.

Dopo la mia precedente esperienza di Presidente federale e la recente esperienza di Presidente di Sportass, ritengo opportuno esprimere alcune sintetiche valutazioni e osservazioni sul tema dell'assicurazione nello sport che deve essere essenzialmente finalizzata ad assicurare lo sportivo.

Alla pari di qualsiasi altra attività anche lo sport necessita di coperture assicurative idonee a tutelare i soggetti coinvolti nell'esercizio e nell'organizzazione dell'attività sportiva.

In tale ambito sono molti gli aspetti di cui tenere conto in fase di analisi dei bisogni assicurativi dei vari soggetti coinvolti.

L'attività sportiva svolta, sia essa professionistica o dilettantistica, porta con se dei rischi comuni facenti capo sia ai singoli Atleti e sia agli Allenatori, ai Tecnici, agli Arbitri ed ai Dirigenti Sportivi.

Il primo aspetto di cui tenere conto è l'infortunio.

L'assicuratore tradizionale ritiene di esaurire la necessità assicurativa dell'atleta, mettendo a disposizione dello stesso un massimale contro la morte ed un altro contro l'invalidità permanente.

Ma tale struttura non tiene conto della prima necessità dell'atleta e cioè del rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio.

Tale garanzia non deve tendere esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale intervento chirurgico ma deve prevedere anche il rimborso di tutte quelle altre spese necessarie al recupero delle attività fisiche dell'atleta.

La copertura cosiddetta "Ingaggi" è un'altra copertura riguardante gli infortuni degli Atleti in questo caso professionisti; tale copertura ha come beneficiaria la società sportiva che sostiene economicamente l'ingaggio: in caso di infortunio che non consenta all'atleta di attendere alla propria attività la compagnia risarcisce alla società affiliata l'ingaggio pagato all'atleta durante il periodo di infortunio.

E fin qui quello che riguarda l'infortunio subito dall'atleta.

Quando l'infortunio colpisce un allenatore piuttosto che un tecnico od un dirigente, sarebbe auspicabile che le coperture assicurative prevedessero anche delle diarie tali da compensare le eventuali perdite economiche derivanti dall'impossibilità di attendere alle proprie funzioni lavorative.

Il secondo aspetto riguarda la Responsabilità Civile.

Questo tema è molto più ampio del primo in quanto riassume in se diverse tipologie di rischio connesse all'attività svolta.

In base all'attività che il singolo soggetto svolge si possono determinare diverse necessità assicurative riguardanti il rischio di arrecare un danno ad un terzo.

L'atleta, nello svolgimento dell'attività sportiva, può arrecare un danno ad un terzo sia esso un altro atleta che un soggetto esterno all'attività sportiva.

L'allenatore ed il tecnico potrebbero trovarsi nella scomoda situazione di essere chiamati responsabili da atleti che abbiano subito un infortunio durante lo svolgimento di allenamenti e prove.

I dirigenti sportivi, nell'adempimento delle proprie funzioni, potrebbero arrecare danni a terzi conseguentemente all'organizzazione dell'attività sportiva, alla gestione dell'impianto sportivo, all'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, all'organizzazione di corsi teorici e pratici.

In tutti questi casi il mercato assicurativo mette a disposizione specifiche coperture che tengano indenni i soggetti assicurati dalle perdite economiche che potrebbero subire qualora risultassero civilmente responsabili di un danno arrecato a terzi.

Un'altra copertura assicurativa degna di riflessione è quella riguardante la responsabilità civile amministrativa e di carica.

Tale copertura assicurativa tiene indenni gli Amministratori ed i dirigenti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei loro confronti a seguito di un qualsiasi atto illecito dagli stessi commesso individualmente o collegialmente nella loro qualità.

Tiene altresì indenne l'organizzazione di riferimento (sia essa società, associazione, federazione o quant'altro) da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata contro l'organizzazione stessa a seguito di un qualsiasi atto illecito commesso individualmente o collegialmente dai propri amministratori o dirigenti.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ogni anno stipulano contratti assicurativi a favore dei propri organi centrali e periferici, dei tesserati e delle società sportive affiliate riguardanti i rischi infortuni e responsabilità civile che prevedono in tutto o in parte le garanzie fin qui descritte.

La mutualità derivante dalle diverse tipologie di soggetti assicurati all'interno delle anzidette organizzazioni consente l'ottenimento di condizioni economiche di particolare favore.

A tale aspetto positivo si contrappone un inasprimento dei rapporti ed un aumento della litigiosità che sta causando un sensibile aumento dei costi dei sinistri con conseguente peggioramento degli andamenti tecnici.

Ritengo infine necessario sollecitare la FSN, le DSA, gli E.P.S. e le Società Sportive sull'importanza di garantire una efficiente ed efficace copertura degli infortuni che possono accadere nelle attività sportive giovanili e di promozione sportiva fra i giovani anche nell'ambito scolastico, al fine di ridurre gli oneri a carico della famiglia e di tutelare lo sviluppo dello sport fra i giovani.

A fini informativi e documentali Vi trascrivo il testo integrale del D.L. 159/2007.

Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
(GU n. 229 del 2-10-2007)

Art. 28.

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva.

1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

Sergio Melai